

# UN CAPRIOLO IN TANGENZIALE

In data 22 settembre 2020, Tizio, alla guida della sua automobile, trovava la corsia di marcia improvvisamente invasa da un capriolo che attraversava la strada da sinistra verso destra, irrompendo repentinamente sulla corsia di marcia e non consentendogli di impedire l'urto. Nonostante la bassa velocità, l'inevitabile urto causava danni alla parte anteriore sinistra del veicolo, quantificabili in circa 1.000 euro. Tizio citava quindi in giudizio la Regione, ritenendola responsabile delle attività di controllo della fauna e, pertanto, del sinistro causato dall'animale selvatico, anche in considerazione della dinamica dell'urto. Deduceva, infatti, che, ai sensi dell'art. 1 della L. 157/1992, le specie selvatiche protette sono patrimonio indisponibile dello Stato e che le Regioni esercitano le funzioni amministrative ed emanano norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. La Regione, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava la sussistenza dei presupposti per la propria responsabilità e, in particolare la prova della colpa e del nesso di causalità. Con sentenza del 1° novembre 2024, l'ufficio giudiziario adito rigettava la domanda di Tizio, ritenendo che, in applicazione dell'art. 2043 c.c., non fosse stata fornita la prova della colpa della Regione nello svolgimento dell'attività di gestione della fauna (ad esempio, la mancata adozione di misure preventive o la presenza di segnaletica adeguata), né della sussistenza del nesso di causalità tra una simile condotta colposa e l'attraversamento della strada da parte dell'animale.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito.

